

N. R.G. 5-1/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice Est.
dott. Giorgio Scarsato	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al n. **R.G. 5/2024 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:

ANTONIO RAIMONDO, C.F. RMNNTN86M10B715B – con l'Avv. **CLAUDIO LADISLAO TINTORI**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 9.02.2024 il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, sostenendo di non essere più in grado di soddisfare le obbligazioni assunte nei confronti di diversi creditori, in particolare a seguito del cattivo andamento della propria attività commerciale, svolta sotto forma di ditta individuale, chiusa nel 2021 dopo una ingente perdita di esercizio patita nel 2020 a causa della pandemia.

Alla domanda di accesso allo strumento di soluzione della crisi è stata allegata, oltre a copiosa documentazione a sostegno delle allegazioni ivi contenute, la prescritta relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.

Premesso che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cremona (avendo il ricorrente residenza in Ricengo), va dichiarato in primo luogo che la produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del Raimondo, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella sua relazione ex art. 269 CCI. Inoltre, detta produzione deve ritenersi adeguata anche rispetto all'orientamento giurisprudenziale di



merito (che questo Collegio condivide) circa il corredo documentale minimo che deve accompagnare ricorsi in proprio come il presente (cfr. Trib. Verona, sentenza 20.09.2022 o Trib. Bologna, sentenza 29.11.2022).

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del richiedente, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario e degli altri creditori personali e legati alla precedente attività commerciale gestita in proprio (per circa 200.000 euro) e le disponibilità liquide, reddituali e patrimoniali attuali, costituite essenzialmente dal reddito da lavoro subordinato e da pochi risparmi accumulati nel piano pensionistico di Alleanza Assicurazioni ovvero depositati sul conto corrente.

Come correttamente sostenuto sia nel ricorso che nella Relazione del Gestore, il motoveicolo BMW di proprietà del Raimondo può essere allo stesso lasciato (senza quindi ricompenderlo nel patrimonio liquidabile) in quanto unico mezzo per gli spostamenti quotidiani, anche verso il luogo di lavoro.

Venendo alla quota di reddito che può essere acquisita alla procedura per ottenere un migliore soddisfacimento delle pretese dei creditori, questo Tribunale ritiene di dover correggere leggermente al ribasso la "proposta" fatta dal ricorrente ed avallata dal Gestore, dovendosi operare una valutazione che, da una parte, tenga conto del complessivo reddito del nucleo familiare coinvolto e, dall'altra, ben si possa richiedere uno sforzo volto alla riduzione delle spese che non siano strettamente necessarie, stante l'opportunità di un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco tra debitore e creditori.

Ebbene, sulla base di queste considerazioni il Tribunale ritiene di poter lasciare nella disponibilità del ricorrente l'importo di € 1.000 mensili, dovendosi viceversa introitare nella procedura tutte le somme eccedenti tale soglia, con le seguenti due precisazioni:

- i) la durata della contribuzione non può essere predeterminata in questa fase, poiché la norma non inserisce nessuna indicazione di durata della procedura di liquidazione. Peraltro, i primi commentatori e i primi provvedimenti giurisprudenziali ricollegano la durata dell'obbligo di contribuzione al momento in cui i ricorrenti avanzeranno istanza di esdebitazione e otterranno provvedimento positivo, quindi almeno tra 3 anni;
- ii) il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al "Giudice" anziché al "Tribunale" va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti (o peggioramenti) significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore potrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto.

Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI (e prima dalla legge fallimentare o da quella sul sovraindebitamento) determina necessariamente che cessino le trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, seppur già concluse con assegnazione, proprio per evitare la violazione della *par condicio creditorum*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:



- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **ANTONIO RAIMONDO RMNNTN86M10B715B**;
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore il dott. Nicola Santi, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** al ricorrente, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati: motociclo BMW TG AZ87984;
- 6) **indica** in euro 1.000,00 mensili la quota di reddito che non dovrà essere riversata nella procedura;
- 7) **dispone** che il liquidatore comunichi al terzo pignorato Spadellando s.r.l. la presente sentenza, ai fini dell'interruzione della trattenuta sullo stipendio del ricorrente in forza dei pignoramenti da questi subiti;
- 8) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;

dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 29/02/2024

Il Giudice estensore
dott. Andrea Milesi

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

